



APINDUSTRIA
ASSOCIAZIONE PER L'IMPRESA

DURC: MODALITA' DI RILASCIO E AUTOCERTIFICAZIONE - PRECISAZIONI MINISTERIALI

Il Ministero del lavoro con circolare 1 giugno 2012 n. 12/2012 fornisce alcune indicazioni volte ad uniformare il comportamento del personale ispettivo in sede di verifica dei presupposti e delle modalità di rilascio del DURC (Documento unico di Regolarità Contributiva), alla luce delle recenti modifiche normative intervenute in materia di semplificazione amministrativa (articolo 14 comma 6 bis del D.L. legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35) (1).

DURC PER LAVORI EDILI PUBBLICI E PRIVATI E ACQUISIZIONE D'UFFICIO

La circolare precisa che nell'ambito dei lavori pubblici, come per tutti gli altri contratti pubblici, le stazioni appaltanti sono tenute ad acquisire d'ufficio il DURC ai sensi sia dell'art. 16 bis comma 10 del D.L. n. 185/2008 convertito dalla Legge n. 2/2009 oltre che in forza dell'art. 44 bis del DPR n. 445/2000 e dell'art. 14 comma 6 bis del D.L. n. 5/2012.

Inoltre si chiarisce che anche nell'ambito dei lavori privati in edilizia è comunque possibile, da parte dei privati, richiedere il Documento ai fini di un suo utilizzo nei rapporti tra privati come previsto dall'art. 90 c. 9 lett. a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 (2). Pertanto gli Istituti e le Casse edili devono attenersi a quanto previsto dall'art. 40, c. 2 del D.P.R. n. 445/2000 il quale ha stabilito che "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Invece in base alla previsione dell'art. 14 comma 6 bis del D.L. n. 5/2012 convertito dalla legge 4 aprile 2012 n. 35, l'acquisizione del DURC relativo alle imprese affidatarie, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi interessati deve essere effettuata d'ufficio dalla medesima amministrazione.

Tuttavia, qualora la regolarità sia stata già verificata nei tre mesi precedenti, gli Istituti e le Casse edili adotteranno le opportune iniziative volte a consentire l'acquisizione d'ufficio delle informazioni relative alla regolarità contributiva effettuata nei confronti delle imprese affidatarie, esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati.

AMBITO DEI LAVORI PRIVATI IN EDILIZIA E SOSTITUZIONE DEL DURC CON UNA AUTOCERTIFICAZIONE

La circolare ministeriale n. 12/2012, richiamando quanto già previsto dalla nota dello stesso ministero del 16 gennaio 2012 protocollo n. 619 (3), ribadisce che il DURC non può costituire oggetto di "autocertificazione" secondo quanto disposto dall'art. 44 bis del D.P.R. n. 445/2000. Infatti, la regolarità contributiva non può ritenersi autocertificabile in quanto la stessa non può essere "oggetto di sicura conoscenza".

Tuttavia sono previste dal legislatore specifiche ipotesi in cui l'impresa può presentare una dichiarazione in luogo del DURC. Questi casi riguardano i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la PA e con le società in house, nel qual caso i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva del DURC ai sensi dell'articolo 46 comma 1 lettera p del D.P.R. n. 445/2000 e le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 71 dello stesso D.P.R. n. 445/2000.

VALIDITÀ DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La circolare del 1° giugno 2012 precisa anche che nell'ambito delle procedure di selezione del contraente, deve essere acquisito un DURC per ciascuna procedura dimostrando che la ditta è in regola alla data di rilascio del Documento ed ha validità trimestrale come anche nel caso del DURC emesso ai fini del controllo delle autocertificazioni presentate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 che attesta la regolarità alla data dell'autocertificazione che è stata indicata nella richiesta.

Anche per le fasi di stato avanzamento lavori o di stato finale/regolare esecuzione, il DURC ha validità trimestrale ai fini del pagamento per il quale è stato acquisito come anche avviene in sede di liquidazione di fatture relative a contratti pubblici per servizi e forniture nel qual caso il DURC ha sempre durata trimestrale. Inoltre, come chiarisce la circolare, il DURC deve essere richiesto anche nel caso di appalti relativi all'acquisizione di beni servizi e lavori effettuati in economia ai sensi dell'art. 125, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 con validità trimestrale ed in relazione allo specifico contratto; invece nell'ipotesi di acquisizioni di beni e servizi per i quali è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, il DURC ha validità trimestrale in relazione all'oggetto e non al contratto.

DEMATERIALIZZAZIONE E CONSULTAZIONE DEL DURC

La circolare n. 12/2012 prevede che, ai fini di un necessario risparmio di risorse economiche e amministrative, gli istituti provvederanno ad attivare ogni iniziativa utile ad una progressiva diffusione dell'utilizzo della PEC per la consegna del DURC che a partire dal 1 luglio 2013, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPCM 22 luglio 2011, avverrà esclusivamente tramite PEC.

Inoltre la circolare in oggetto rammenta che, l'art. 40 comma 2 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla Legge n. 214/2011) ha introdotto importanti elementi di semplificazione tra i quali l'esclusione definitiva delle persone giuridiche dal campo di applicazione della tutela della privacy.

La circolare 1 giugno 2012 n. 12/2012 è consultabile nel sito del Ministero del Lavoro:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/CCE57E63-E155-4AC1-90DC-A53685685C8A/0/20120601_Circ_12.pdf

(1) LEGGE 4 aprile 2012 n. 35 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (Gazzetta Ufficiale 6.4.2012 n. 82)

dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

«6-bis. Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarita' contributiva con le modalita' di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni».

(2) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. - Art. 90. - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori - omissis

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita' tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita' di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita' contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita' contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita', il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del documento unico di regolarita' contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo e' sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

(3) La nota 16 gennaio 2012 protocollo n. 619 è consultabile nel sito del Ministero del Lavoro all'indirizzo:

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/FE3BC8DC-BBFC-4DE2-8272-58D350B5D396/0/20120116_Nt.pdf